



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n° 59 del 28 Dicembre 2020

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

##### **Allegati**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 140/A FIGC** inerente la modifica art. 6 del regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui al CU 112/A della FIGC del 7/11/2019;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 141/A FIGC** inerente la nomina Avv. Giancarlo Gentile quale Componente della Commissione prevista dal Regolamento sulle acquisizioni societarie in ambito professionistico;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 142/A FIGC** inerente l'elezione del sig. Pietro Lodi quale Componente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 144/A FIGC** inerente l'approvazione, in deroga all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F., per l'individuazione delle 8 Società ammesse di diritto al Campionato di Serie D 2021/2022 attraverso le graduatorie di merito di cui agli allegati sub A) e sub B);

**COMUNICATO UFFICIALE N. 145/A FIGC** inerente la versione 1/2021 delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 1° gennaio 2021, così come pubblicate sul sito istituzionale NADOITALIA [www.nadoitalia.it](http://www.nadoitalia.it).

#### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

##### **Allegati**

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari elaborate dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.:

**CIRCOLARE N. 39 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Crediti d'imposta per: 1- canoni di locazione; 2- spese di adeguamento e di sanificazione degli ambienti di lavoro; 3- spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione; 4 - superbonus per spese per interventi di efficienza energetica; 5 - spese di pubblicità e sponsorizzazione sportiva - Normativa, prassi, ambiti soggettivi e oggettivi, misure, utilizzo e modalità di fruizione dei singoli crediti d'imposta -

**CIRCOLARE N. 40 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto : "Conversione in Legge n. 176 del 24 Dicembre 2020, del D.L. n. 137/2020 (cd. Ristori 1)".

#### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 140/A**

Il Consiglio Federale

- ravvisata l'opportunità di modificare l'art. 6 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 112/A del 7 novembre 2019;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 6 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui al Comunicato Ufficiale n. 112/A del 7 novembre 2019, secondo il testo allegato sub A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**REGOLAMENTO SULLE ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN AMBITO PROFESSIONISTICO**

<b>VECCHIO TESTO</b>	<b>NUOVO TESTO</b>
<p align="center"><b>Art. 6</b></p> <p>Il riconoscimento, ai fini sportivi, del trasferimento delle quote e/o delle azioni agli Acquirenti è subordinato alla approvazione da parte del Presidente federale, che si avvale di una Commissione per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5. La Commissione è formata da 5 componenti effettivi e da 3 componenti supplenti nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche.</p> <p>Laddove le attività di verifica fossero particolarmente complesse, la Commissione potrà avvalersi dell'ulteriore supporto dei componenti supplenti.</p> <p>L'esito delle verifiche svolte della Commissione è trasmesso al Presidente federale per il seguito di competenza.</p>	<p align="center"><b>Art. 6</b></p> <p>Il riconoscimento, ai fini sportivi, del trasferimento delle quote e/o delle azioni agli Acquirenti è subordinato alla approvazione da parte del Presidente federale, che si avvale di una Commissione per accertare la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5. La Commissione è formata da un numero di componenti effettivi fino a un massimo di 7 e da 3 componenti supplenti nominati dal Presidente Federale, sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche.</p> <p>Laddove le attività di verifica fossero particolarmente complesse, la Commissione potrà avvalersi dell'ulteriore supporto dei componenti supplenti.</p> <p>L'esito delle verifiche svolte della Commissione è trasmesso al Presidente federale per il seguito di competenza.</p>

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 141/A**

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di integrare l'organico della Commissione prevista dal Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 140/A del 22 dicembre 2020;
- visto l'art. 6 del Regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico;
- sentiti i Presidenti delle Leghe Professionistiche

n o m i n a

componente della suddetta Commissione l'Avv. Giancarlo Gentile;

**PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 142/A

Il Consiglio Federale

- preso atto che il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, nella riunione del 16 dicembre 2020, ha deliberato la decadenza del Consigliere Anna DURIO;
- ritenuta la necessità di procedere all'elezione di un componente di propria competenza, ad integrazione del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale;
- visto l'art. 4 delle Norme Organizzative e di Funzionamento della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale;
- preso atto della proposta del Presidente Federale

h a e l e t t o

Pietro LODI componente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 144/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 22 dicembre 2020;
- preso atto, che in ragione dell'attuale situazione emergenziale provocata dalla diffusione del COVID-19, il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha deliberato, per la stagione sportiva 2020/2021:
  - l'annullamento della gare di spareggio-promozione tra le squadre seconde classificate dei gironi del Campionato Regionale di Eccellenza per l'assegnazione di n. 7 posti valevoli per l'acquisizione del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato Serie D 2021/2022;
  - l'annullamento della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti che determina l'attribuzione di n. 1 posto valevole per l'acquisizione del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie D 2021/2022;
- vista l'istanza di deroga all'art. 49, comma 1, lett. c) delle N.O.I.F., proposta dalla Lega Nazionale Dilettanti volta all'individuazione delle otto società ammesse di diritto al Campionato Serie D 2021/2022 attraverso specifiche graduatorie di merito per l'attribuzione dei posti che non potranno essere assegnati con lo svolgimento delle gare annullate;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare, in deroga all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F., l'individuazione delle 8 società ammesse di diritto al Campionato Serie D stagione sportiva 2021/2022 attraverso le graduatorie di merito di cui agli allegati sub A) e sub B) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**TABELLA PUNTEGGI SOCIETA' VINCENTI**  
**COPPA ITALIA REGIONALE DI ECCELLENZA**  
**STAGIONE SPORTIVA 2020/2021**

***(DA APPLICARE A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 2020/2021)***

**Nota esplicativa:**

***Hanno diritto a presentare domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022, per la copertura di un (1) posto disponibile, tutte le Società di Eccellenza vincenti la Coppa Italia Regionale 2020/2021, ad esclusione di quelle Società che abbiano già acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato di Serie D, secondo la tabella valutativa di cui ai paragrafi che seguono.***

***Tale diritto non verrà riconosciuto qualora la Società di Eccellenza interessata, pur avendo vinto la Coppa Italia Regionale 2020/2021, al termine della Stagione Sportiva 2020/2021 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.***

***Qualora una Società di Eccellenza acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2021/2022 attraverso le modalità di cui alle presenti disposizioni, non potrà concorrere all'attribuzione di analogo diritto sportivo che sarà riservato alle squadre seconde classificate nel Campionato di Eccellenza 2020/2021, nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.***

***Nell'ipotesi di mancata conclusione della Coppa Italia Regionale 2020/2021 a seguito di eventuali provvedimenti del Governo e/o delle Autorità Sanitarie, la Lega Nazionale Dilettanti si riserva l'adozione di nuove e diverse determinazioni in materia.***

**DIRITTI SPORTIVI**

Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C., calcolata alla data del 30/6/2020, a condizione che in ciascuna delle Stagioni Sportive sia stata svolta, con carattere continuativo e con il medesimo numero di matricola o per effetto di provvedimenti della F.I.G.C. che abbiano disposto il mantenimento della suddetta anzianità, effettiva attività federale:

0,1 punti per ciascuna Stagione Sportiva, fino ad un massimo di 3,5 punti.

**MERITI SPORTIVI**

(I punteggi sono tra loro cumulabili)

**Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Regionale:**

Stagione Sportiva 2017/2018.....	punti 4
Stagione Sportiva 2018/2019.....	punti 5
Stagione Sportiva 2019/2020.....	punti 6

Società di Eccellenza seconda classificata nella Coppa Italia Regionale:

Stagione Sportiva 2017/2018.....	punti 1
Stagione Sportiva 2018/2019.....	punti 2
Stagione Sportiva 2019/2020.....	punti 3

VALUTAZIONI AGGIUNTIVE

(I punteggi sono tra loro cumulabili)

Per ogni stagione sportiva di appartenenza al Campionato Nazionale di Serie D (2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020).....punti 2

Per ogni stagione sportiva di appartenenza al Campionato Regionale di Eccellenza maschile (2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021).....punti 1

Per ogni stagione sportiva di appartenenza al Campionato Regionale di Calcio Femminile di Eccellenza o Promozione, già Campionati Regionali e Provinciali di Serie C e di Serie D (2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021) .....punti 1

Per la stagione sportiva di appartenenza a Campionati Nazionali di Calcio Femminile di Serie A e Serie B organizzati dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. (2017/2018): .....punti 2

Per ogni stagione sportiva di appartenenza al Campionato Nazionale di Serie C Femminile organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021): .....punti 2

VOLUME ATTIVITA' GIOVANILE

Attività svolta nelle categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini, a prescindere dal numero di squadre iscritte (2019/2020).....punti 2

*(I punteggi sono tra loro cumulabili e vengono assegnati solo in caso di partecipazione con diritto di classifica, ovvero di iscrizione ad attività con diritto di classifica, in ciascuna delle suindicate categorie, alla data del 29 Febbraio 2020)*

Società vincente Titolo Italiano Juniores Nazionale Under 19:

Stagione Sportiva 2016/2017:.....	punti 3
Stagione Sportiva 2017/2018:.....	punti 4
Stagione Sportiva 2018/2019:.....	punti 5

Società vincente Titolo Italiano Juniores Regionale Under 19:

Stagione Sportiva 2016/2017:.....	punti 3
Stagione Sportiva 2017/2018:.....	punti 4
Stagione Sportiva 2018/2019:.....	punti 5

Società vincente Titolo Italiano Allievi Dilettanti Under 17:

Stagione Sportiva 2016/2017:.....	punti 3
Stagione Sportiva 2017/2018:.....	punti 4
Stagione Sportiva 2018/2019:.....	punti 5

Società vincente Titolo Italiano Giovanissimi Dilettanti Under 15:

Stagione Sportiva 2016/2017:.....	punti 3
Stagione Sportiva 2017/2018:.....	punti 4
Stagione Sportiva 2018/2019:.....	punti 5

MERITI DISCIPLINARI per l'attività svolta nel Campionato di competenza della prima squadra nelle stagioni sportive 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019

(I punteggi sono tra loro cumulabili)

Società vincente Premio Disciplina (proprio girone).....	punti 5
Società 2 <sup>a</sup> classificata Premio Disciplina (proprio girone).....	punti 3
Società 3 <sup>a</sup> classificata Premio Disciplina (proprio girone).....	punti 2

Vengono inoltre applicate le seguenti determinazioni:

- Esclusione dalla graduatoria per il completamento dell'organico di Serie D 2021/2022, per le Società sanzionate per illecito sportivo nel periodo 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.
- L'eventuale rinuncia ad acquisire il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022 attraverso la graduatoria del presente Regolamento della Coppa Italia Regionale determinerà lo scorrimento dell'assegnazione del diritto secondo l'ordine della graduatoria stessa.
- Nell'ipotesi in cui, tra due o più Società interessate all'assegnazione del primo posto valevole per il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022 attraverso la graduatoria del presente Regolamento, si verificasse parità di punti, si applicano nell'ordine i seguenti criteri aggiuntivi al fine di determinare la squadra prima classificata nella graduatoria di che trattasi:
  - a) Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.;
  - b) Persistendo ulteriore parità, si terrà conto del numero di calciatori e di calciatrici tesserati/e alla data del 30 Giugno 2021 per attività dilettantistica di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschile che femminile, indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti;
  - c) Persistendo ulteriore parità, si terrà conto del numero di calciatori e di calciatrici tesserati/e alla data del 30 Giugno 2021 per attività giovanile di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschile che femminile, indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile e Scolastico;
  - d) Persistendo ulteriore parità, si procederà al sorteggio.



**TABELLA PUNTEGGI SOCIETA'**  
**SECONDE CLASSIFICATE**  
**CAMPIONATO ECCELLENZA REGIONALE 2020/2021**

DA APPLICARE A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DELLE GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SECONDE DI ECCELLENZA

**Nota esplicativa:**

Per quanto riguarda l'organico del Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2021/2022, i 7 posti delle gare spareggio-promozione tra le squadre seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, ex art. 49 N.O.I.F., saranno assegnati attraverso le seguenti graduatorie, a livello nazionale e territoriale, che terranno conto delle migliori Società tra le 28 seconde classificate dei Campionati Regionali di Eccellenza:

**1) Graduatoria unica a livello nazionale**

La graduatoria di cui al presente punto 1) viene redatta tra tutte le 28 squadre seconde classificate dei Campionati Regionali di Eccellenza 2020/2021. Ai fini dell'attribuzione dell'intero punteggio, si terrà conto dei criteri di cui ai paragrafi che seguono.

La squadra che risulterà prima classificata in assoluto nella graduatoria unica a livello nazionale, indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza (Nord – Centro – Sud) di cui al successivo punto 2), acquisirà il diritto sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022.

In caso di parità al primo posto della graduatoria unica nazionale tra due o più squadre, si applicano nell'ordine i seguenti criteri aggiuntivi al fine di determinare la squadra prima classificata in assoluto nella graduatoria unica a livello nazionale, indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza (Nord – Centro – Sud):

- a) Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.;
- b) Persistendo ulteriore parità, si terrà conto del numero di calciatori e di calciatrici tesserati/e alla data del 30 Giugno 2021 per attività dilettantistica di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschile che femminile, indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- c) Persistendo ulteriore parità, si terrà conto del numero di calciatori e di calciatrici tesserati/e alla data del 30 Giugno 2021 per attività giovanile di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschile che femminile, indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile e Scolastico;
- d) Persistendo ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

**2) Graduatorie territoriali per Area geografica**

Al fine di salvaguardare il criterio della rappresentanza territoriale, verranno stilate tre distinte graduatorie per l'assegnazione alle restanti 27 (ventisette) Società dei 6 (sei) rimanenti posti, che verranno attribuiti alle 2 (due) Società migliori classificate nella graduatoria di ciascuna delle tre Aree territoriali (Nord – Centro – Sud), così definite:

- a) **Graduatoria Area Nord: Comitati Regionali Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte Valle d'Aosta, Veneto, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano;**
- b) **Graduatoria Area Centro: Comitati Regionali Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria;**
- c) **Graduatoria Area Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.**

**Ciascuna graduatoria di Area viene redatta secondo la priorità di piazzamento delle singole Società in base all'ordine meritocratico di collocazione di cui alla graduatoria unica a livello nazionale prevista al punto 1).**

**Nell'ipotesi di parità al primo posto della graduatoria territoriale tra due squadre, entrambe acquisiranno il diritto sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022.**

**Nell'ipotesi di parità al primo posto della graduatoria territoriale tra più di due squadre, si applicano nell'ordine i seguenti criteri aggiuntivi al fine di determinare la squadra prima classificata e seconda classificata nella graduatoria territoriale:**

- a) **Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.;**
- b) **Persistendo ulteriore parità, si terrà conto del numero di calciatori e di calciatrici tesserati/e alla data del 30 Giugno 2021 per attività dilettantistica di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschile che femminile, indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti;**
- c) **Persistendo ulteriore parità, si terrà conto del numero di calciatori e di calciatrici tesserati/e alla data del 30 Giugno 2021 per attività giovanile di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschile che femminile, indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile e Scolastico;**
- d) **Persistendo ulteriore parità, si procederà al sorteggio.**

**Nell'ipotesi in cui, tra due o più Società di ciascuna graduatoria interessate all'assegnazione del secondo posto valevole per il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022, si verificasse parità di punti, si applicano nell'ordine i seguenti criteri aggiuntivi al fine di determinare la squadra seconda classificata nella graduatoria territoriale:**

- a) **Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.;**
- b) **Persistendo ulteriore parità, si terrà conto del numero di calciatori e di calciatrici tesserati/e alla data del 30 Giugno 2021 per attività dilettantistica di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschile che femminile, indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti;**
- c) **Persistendo ulteriore parità, si terrà conto del numero di calciatori e di calciatrici tesserati/e alla data del 30 Giugno 2021 per attività giovanile di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschile che femminile, indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile e Scolastico;**
- d) **Persistendo ulteriore parità, si procederà al sorteggio.**

### **3) Norme generali**

- a) **Qualora una Società seconda classificata di Eccellenza acquisisca il titolo sportivo per richiedere**

**l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022 attraverso la specifica graduatoria riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale 2020/2021, non potrà concorrere all'attribuzione del diritto sportivo di cui alle presenti disposizioni nell'ipotesi in cui raggiunga tale seconda posizione al termine del proprio Campionato Regionale di Eccellenza 2020/2021.**

**b) Nell'ipotesi di mancata conclusione dei Campionati Regionali di Eccellenza 2020/2021 a seguito di eventuali provvedimenti del Governo e/o delle Autorità Sanitarie, la Lega Nazionale Dilettanti si riserva l'adozione di nuove e diverse determinazioni in materia.**

## **DIRITTI SPORTIVI**

Anzianità di affiliazione alla F.I.G.C., calcolata alla data del 30/6/2020, a condizione che in ciascuna delle Stagioni Sportive sia stata svolta, con carattere continuativo e con il medesimo numero di Matricola o per effetto di provvedimenti della F.I.G.C. che abbiano disposto il mantenimento della suddetta anzianità, effettiva attività federale:

0,1 punti per ciascuna Stagione Sportiva, fino ad un massimo di 3,5 punti.

## **MERITI SPORTIVI**

(I punteggi sono tra loro cumulabili)

Società di Eccellenza vincente la Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti:  
Stagione Sportiva 2016/2017.....punti 4  
Stagione Sportiva 2017/2018.....punti 5  
Stagione Sportiva 2018/2019.....punti 6

Società di Eccellenza seconda classificata nella Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti:  
Stagione Sportiva 2016/2017.....punti 1  
Stagione Sportiva 2017/2018.....punti 2  
Stagione Sportiva 2018/2019.....punti 3

Società vincente la Coppa Italia Serie D:  
Stagione Sportiva 2016/2017.....punti 4  
Stagione Sportiva 2017/2018.....punti 5  
Stagione Sportiva 2018/2019.....punti 6

Società seconda classificata nella Coppa Italia Serie D:  
Stagione Sportiva 2016/2017.....punti 1  
Stagione Sportiva 2017/2018.....punti 2  
Stagione Sportiva 2018/2019.....punti 3

Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Regionale:  
Stagione Sportiva 2017/2018.....punti 4  
Stagione Sportiva 2018/2019.....punti 5  
Stagione Sportiva 2019/2020.....punti 6

Società di Eccellenza seconda classificata nella Coppa Italia Regionale:  
Stagione Sportiva 2017/2018.....punti 1  
Stagione Sportiva 2018/2019.....punti 2

Stagione Sportiva 2019/2020.....punti 3

### **VALUTAZIONI AGGIUNTIVE**

(I punteggi sono tra loro cumulabili)

Per ogni stagione sportiva di appartenenza al Campionato Nazionale di Serie D (2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020).....punti 2

Per ogni stagione sportiva di appartenenza al Campionato Regionale di Eccellenza maschile (2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021).....punti 1

Per ogni stagione sportiva di appartenenza al Campionato Regionale di Calcio Femminile di Eccellenza o Promozione, già Campionati Regionali e Provinciali di Serie C e di Serie D (2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021) .....punti 1

Per la stagione sportiva di appartenenza a Campionati Nazionali di Calcio Femminile di Serie A e Serie B organizzati dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. (2017/2018): .....punti 2

Per ogni stagione sportiva di appartenenza al Campionato Nazionale di Serie C Femminile organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021): .....punti 2

### **VOLUME ATTIVITA' GIOVANILE**

Attività svolta nelle categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini, a prescindere dal numero di squadre iscritte (2019/2020).....punti 2

*(I punteggi sono tra loro cumulabili e vengono assegnati solo in caso di partecipazione con diritto di classifica, ovvero di iscrizione ad attività con diritto di classifica, in ciascuna delle suindicate categorie, alla data del 29 Febbraio 2020)*

Società vincente Titolo Italiano Juniores Nazionale Under 19:

Stagione Sportiva 2016/2017.....punti 3

Stagione Sportiva 2017/2018:.....punti 4

Stagione Sportiva 2018/2019:.....punti 5

Società vincente Titolo Italiano Juniores Regionale Under 19:

Stagione Sportiva 2016/2017:.....punti 3

Stagione Sportiva 2017/2018:.....punti 4

Stagione Sportiva 2018/2019:.....punti 5

Società vincente Titolo Italiano Allievi Dilettanti Under 17:

Stagione Sportiva 2016/2017:.....punti 3

Stagione Sportiva 2017/2018:.....punti 4

Stagione Sportiva 2018/2019:.....punti 5

Società vincente Titolo Italiano Giovanissimi Dilettanti Under 15:

Stagione Sportiva 2016/2017:.....punti 3

Stagione Sportiva 2017/2018:.....punti 4

Stagione Sportiva 2018/2019:.....punti 5

**MERITI DISCIPLINARI per l'attività svolta nel Campionato di competenza della prima squadra nelle stagioni sportive 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019**

(I punteggi sono tra loro cumulabili)

Società girone).....	vincente		Premio	Disciplina punti 5	(proprio)
Società girone).....	2 <sup>a</sup>	classificata	Premio	Disciplina punti 3	(proprio)
Società girone).....	3 <sup>a</sup>	classificata	Premio	Disciplina punti 2	(proprio)

Vengono inoltre applicate le seguenti determinazioni:

- I. Esclusione dalla graduatoria per il completamento dell'organico di Serie D 2021/2022, per le Società sanzionate per illecito sportivo nel periodo 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.
- II. L'eventuale rinuncia ad acquisire il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022 attraverso le graduatorie del presente Regolamento determinerà lo scorrimento delle assegnazioni secondo l'ordine di classificazione conseguito.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 145/A**

In allegato si pubblica la versione 1/2021 delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 1° gennaio 2021, così come pubblicate sul sito istituzionale NADOITALIA [www.nadoitalia.it](http://www.nadoitalia.it)

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**CENTRO STUDI TRIBUTARI**  
**CIRCOLARE N. 39 - 2020**

**Oggetto: Misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Crediti d'imposta per: 1- canoni di locazione; 2- spese di adeguamento e di sanificazione degli ambienti di lavoro; 3- spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione; 4 - superbonus per spese per interventi di efficienza energetica; 5- spese di pubblicità e sponsorizzazione sportiva – Normativa, prassi, ambiti soggettivi e oggettivi, misure, utilizzo e modalità di fruizione dei singoli crediti d'imposta –**

Con diversi provvedimenti legislativi sono state adottate agevolazioni concernenti la concessione di crediti d'imposta a favore di una molteplicità di destinatari, tra i quali le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Vista la complessità degli interventi legislativi, tenuto conto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria con documenti di prassi, si ritiene opportuno redigere un prospetto riepilogativo ed esplicativo delle singole agevolazioni circa le modalità di fruizione delle stesse.

**1 – Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo**

*Normativa e prassi* – Art. 28 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Art. 77 D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 – Art. 8 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 – Circolari, Risoluzioni e Provvedimenti Agenzia delle Entrate anno 2020: Circolare n.14/E del 6 giugno; Risoluzione n. 32/E del 6 giugno; Provvedimento n. 250739/2020 del 1° luglio; Risoluzione n. 39/E del 13 luglio ; Circolare n. 25/E del 20 agosto; Risoluzione n. 68/E del 20 ottobre- Provvedimento n. 2020/378222 del 14 dicembre-

*Ambito soggettivo* – L'art. 28 D.L. n. 34/20 ha previsto che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi e compensi **non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (15 maggio 2020), spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessioni di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, ecc.. Rientrano tra i destinatari dell'agevolazione gli enti non commerciali.

Per questi ultimi soggetti (*ASD*) la disposizione è applicabile anche nel caso in cui gli immobili locati siano utilizzati ai fini dell'attività istituzionale; qualora l'ente non commerciale non svolga alcuna attività commerciale nell'immobile utilizzato ai soli fini istituzionali, non è richiesta la verifica del calo del fatturato con riferimento all'attività istituzionale.

Il credito d'imposta spetta anche per i canoni derivanti da contratti di sublocazione (Risoluzione n. 68/E del 20 ottobre 2020).

*Ambito oggettivo* – Il credito d'imposta – **Art. 28** – è pari al 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo. L'importo da prendere in considerazione è quello versato in ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio 2020**. Con l'Art. 77, comma 1, lett. b), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, il credito è stato esteso anche al **mese di giugno 2020** e, infine, con l'Art. 8 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, il credito è stato esteso anche ai canoni relativi ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020**. Quest'ultima agevolazione, però, si applica **esclusivamente** alle imprese, compresi gli enti non commerciali, relativamente ai soli immobili in cui viene esercitata l'attività commerciale.

Il credito d'imposta spetta a condizione che il soggetto beneficiario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi considerati per almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Può verificarsi il caso, ad esempio, che il credito spetti **solo** per uno o più mesi e non per tutti e quattro. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica.

Per gli enti non commerciali **non** è prevista tale verifica con riferimento **all'attività istituzionale**. Per questi soggetti il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito, oltre a non aver conseguito flussi reddituali superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, è quello della destinazione **non abitativa** dell'immobile destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale. Nel computo dei 5 milioni di euro vanno considerati i soli proventi con rilevanza ai fini IRES: Sono, pertanto, esclusi i ricavi derivanti da attività aventi i requisiti di cui ai commi 3,5, 6 e 7 dell'Art. 148 TUIR (proventi decommercializzati).

Per gli enti non commerciali che non dispongono di partita IVA il credito d'imposta va determinato sull'importo del canone d'affitto al lordo dell'IVA.

#### **Il credito d'imposta spetta esclusivamente per i canoni effettivamente pagati nel 2020.**

*Misura del credito d'imposta* – Il credito d'imposta è pari al 60% dei canoni di locazione degli immobili a destinazione non abitativa **versati entro il 2020**, a prescindere dalla specifica decorrenza del periodo d'imposta 2020, in relazione ai mesi agevolabili.

*Utilizzo del credito d'imposta* – Il credito d'imposta – art. 28 – è utilizzabile:

- 1- **in compensazione**, ai sensi dell'Art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 242, con Mod. F 24 da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, con il **codice tributo 6920** (Risoluzione A/E n. 32/E) da esporre nella Sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati"; il campo "anno di riferimento" è quello per il quale è riconosciuto il credito (2020).
- 2- **nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. Il credito spettante e i relativi utilizzi andranno indicati nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite Mod. F 24;
- 3- **il credito può essere ceduto**. La cessione può avvenire a favore del locatore oppure di altri soggetti. Nell'ipotesi in cui il credito d'imposta sia oggetto di cessione, necessita in primo luogo **l'accettazione** da parte del cessionario del credito d'imposta. Con il comma 5-bis, introdotto all'Art. 28 dalla Legge di conversione, è stato stabilito che il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

*Procedure per l'utilizzo del credito d'imposta* - I crediti d'imposta utilizzabili in compensazione dal cessionario sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate dal cedente all'A/E, secondo le modalità del Provvedimento del 1° luglio 2020. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione è necessario che il cessionario proceda all'accettazione dei crediti medesimi, tramite l'apposita "Piattaforma cessione crediti" disponibile nell'area riservata del sito internet dell'A/E.

**Utilizzando** il Modello apposito di "Comunicazione della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19", di cui al Provvedimento del Direttore A/E del 1° luglio 2020 – n. 250739/2020, - reperibile, con le relative istruzioni per la compilazione, sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), il **soggetto beneficiario** del credito d'imposta, che cede il credito, deve presentare la comunicazione dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. Nel caso in cui il cessionario intenda utilizzare i crediti in compensazione con Mod. F 24, questo va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'A/E, a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione della cessione, utilizzando il **codice tributo 6931** (Risoluzione n. 39/E) da riportare nella casella **"Erario"**. La quota dei crediti ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

A seguito della norma recata dall'Art. 77 del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, che ha introdotto il credito anche per i **mesi di ottobre/dicembre 2020**, con provvedimento n. 2020/378222 del 14 dicembre 2020, è stato approvato il **nuovo modello di comunicazione della cessione dei crediti**.

## **2 - Credito d'imposta per spese di adeguamento e di sanificazione degli ambienti di lavoro – Art. 120 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 -**

*Normativa e prassi* – Art. 120 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 10 luglio 2020; Provvedimento Direttore A/E n. 259854/2020 del 10 luglio 2020 –

*Ambito soggettivo* – **Art. 120** – soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni, enti privati, compresi enti del Terzo Settore, compresi quelli che non esercitano in modo prevalente ed esclusivo un'attività commerciale.

*Ambito oggettivo* – **Art. 120** – interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, quali quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, spazi medici e quelli per l'acquisto di strumenti e tecnologie necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (*termoscanner*) dei dipendenti e degli utenti, compresi i programmi *software*, videoconferenza, ecc...

*Misura del credito d'imposta* – **Art. 120** - Il credito d'imposta è previsto nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000,00 euro. Pertanto, l'ammontare del credito non può superare l'importo di 48.000,00 euro.

L'importo delle spese è considerato al netto IVA salvo che questa sia indetraibile, nel qual caso l'imposta va inclusa nel costo fiscale dei beni su cui commisurare il credito d'imposta.

**Le spese devono essere sostenute nell'anno 2020.**

*Utilizzo del credito d'imposta* – **Art. 120** - Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente** in compensazione, ai sensi dell'Art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F 24) o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, **può essere ceduto** ad altri soggetti.

**L'utilizzo può aver luogo solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili e soltanto a decorrere da 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.**

**Stante l'utilizzo dal 1° gennaio 2021 non è stata ancora emanata la Risoluzione A/E con l'istituzione del codice tributo.**

Il credito d'imposta spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite F 24 sia la quota ceduta.

*Procedure per l'utilizzo del credito d'imposta* – **Art. 120** – Per fruire del diritto al credito d'imposta "adeguamento" deve essere inviata comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando l'ammontare delle spese sostenute che danno diritto al credito.

Il modello di *"Comunicazione delle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione"* e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, utilizzando il modello di cui sopra, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

**Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 è stato precisato che la comunicazione del credito “adeguamento” – Art. 120 - va effettuata dal 21 luglio 2020 al 30 novembre 2021.**

### **3 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione – Art. 125 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 –**

*Normativa e prassi* - Art. 125 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Art. 31, comma 4-ter del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 – Circolari Agenzia delle Entrate anno 2020: n. 20/E del 10 luglio; n. 25/E del 20 agosto, punto 3.2- Provvedimenti del Direttore A/E: n. 259854/2020 del 10 luglio – n. 302831/2020 dell’11 settembre – Risoluzione A/E n. 52/E del 14 settembre – Provvedimento Direttore A/E n. 2020/38113 del 16 dicembre 2020 -

*Ambito soggettivo* - **Art. 125** – Imprenditori individuali e società di persone che producono redditi d’impresa, enti e società di capitali (**SSD**), persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni producendo redditi di lavoro autonomo, enti non commerciali (**ASD**), compresi gli enti del Terzo Settore. Per quanto concerne gli enti non commerciali, compresi quelli che non esercitano in modo prevalente ed esclusivo un’attività commerciale, l’agevolazione è concessa a prescindere dalla tipologia di attività svolta (Circolare n. 20/E, punto 2.1).

*Ambito oggettivo* – Il credito d’imposta – **Art. 125** – per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020: a) per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (*mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari*), prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (*barriere e pannelli protettivi*).

*Misura del credito d’imposta* – Il credito d’imposta è concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute e il limite massimo del credito non può superare l’importo di 60.000,00 euro. Detto limite è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Pertanto, l’ammontare del credito nella misura del 60% delle spese spetterà ove l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sia inferiore o uguale a 100.000,00 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà, sempre, pari al limite massimo di 60.000,00 euro.

Il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa ammissibile al netto dell’IVA, mentre l’**IVA indetraibile** va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta.

Il limite complessivo di spesa per il bilancio dello Stato è stato fissato, con l’Art. 125, in 200 milioni di euro con la conseguenza che l’ammontare del credito richiesto è ridotto in relazione alle richieste il cui importo complessivo eccede il predetto limite di **200 milioni di euro**.

Con Provvedimento Direttore A/E n. 302831/2020 dell’11 settembre 2020 è stata fissata la percentuale di agevolazione effettivamente spettante nella **misura del 15,64%**.

Con l’Art. 31, comma 4-ter del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, la suddetta spesa di 200 milioni di euro è stata incrementata di **403 milioni di euro**.

Di conseguenza, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenda delle Entrate n. **2020/38113 del 16 dicembre 2020**, è stata rideterminata la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta che dal **15,64%** passa al **47,1617%**. Pertanto, se il credito indicato con il Modello di "Comunicazione" ammonta a **60.000,00 euro**, l'importo è fruibile nella misura del **47,16% pari a 28.297,00 euro**.

*Utilizzo del credito d'imposta* – Il credito d'imposta – **Art. 125** – è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

-in compensazione ai sensi dell'Art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Mod. F 24);

-nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa

-entro il 31 dicembre 2021 può essere ceduto ad altri soggetti.

Il Mod. F 24 con l'utilizzo del credito d'imposta deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenda delle Entrate, con il **codice tributo 6917 – Sez. Erario – Anno 2020** – (Risoluzione A/E n. 52/E del 14 settembre 2020).

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia quella compensata tramite Mod. F 24 sia quella ceduta.

Come espressamente menzionato nel comma 1 e nel comma 2, lett. d), dell'Art. 122 del "Decreto Rilancio", il credito d'imposta può essere ceduto e la cessione è esercitabile fino al 31 dicembre 2021.

*Procedure per l'utilizzo del credito d'imposta* – **Art. 125** – Per fruire del diritto al credito d'imposta "**sanificazione**" deve essere inviata comunicazione all'Agenda delle Entrate indicando l'ammontare delle spese sostenute che danno diritto al credito.

Il modello di "*Comunicazione delle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione*" e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) dell'Agenda delle Entrate.

La comunicazione deve essere presentata all'Agenda delle Entrate in via telematica, utilizzando il modello di cui sopra, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante i canali telematici dell'Agenda delle Entrate o il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenda stessa. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

**Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenda delle Entrate del 10 luglio 2020, è stato precisato che la comunicazione del credito sanificazione – Art. 125 - va effettuata dal 21 luglio 2020 al 7 settembre 2020.**

#### **4 – Superbonus 110% per interventi per efficientamento energetico - Art. 119 del D.L. n. 34/2020 -**

L'art. 119 del D.L. n. 34/2020, è stato integrato con la Legge di conversione del Decreto n. 77 del 17 luglio 2020, con l'introduzione, al comma 9, della lett. e), che prevede che il beneficio del superbonus del 110% si applica alle ASD e SSD, iscritte nel Registro CONI, **limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.**

#### **5 - Credito d'imposta per spese di pubblicità e sponsorizzazione sportiva – Art. 81 D.L. n. 104/2020 –**

*Normativa* - Art. 81 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 –

*Ambito soggettivo* – Le imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che, per l'anno 2020, effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, **in favore** di Leghe, che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero di Società Sportive Professionistiche, Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività giovanile, **con esclusione delle ASD/SSD che aderiscono al regime forfettario previsto dalla Legge n. 398 del 1991**. Detti soggetti devono aver incamerato ricavi commerciali, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000,00 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

*Ambito oggettivo* – Investimenti in campagne pubblicitarie di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro, effettuati a decorrere dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, eseguiti con strumenti finanziari tracciabili. Per il beneficio sono stati accantonati importi nel limite massimo di 90 milioni di euro.

*Misura del credito d'imposta* - Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **50%** degli investimenti effettuati nel periodo del **secondo semestre 2020**. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili – 90 milioni di euro stanziati – rispetto alle richieste ammesse, si procede, come è avvenuto per il credito d'imposta sulle spese di sanificazione, alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta, calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

*Utilizzo del credito d'imposta e relative procedure* – Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente** in compensazione – Mod. F 24 -, ai sensi dell'Art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui sopra, con particolare riguardo, tra l'altro, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio e alla documentazione richiesta, **saranno stabiliti** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il corrispettivo sostenuto per le spese in argomento costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 40 - 2020

#### **Oggetto Conversione in Legge n. 176 del 24 dicembre 2020, del D.L. n. 137/2020 (cd. Ristori 1)**

Con la Legge n. 176 del 24 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Unica n. 319 - S.O. n. 43 - del 24 dicembre 2020, è stato convertito, con modificazioni, il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 (vedasi Circolare LND n. 32 del 2 novembre 2020). Tra le modifiche apportate sono state traslate nella Legge alcune disposizioni, introdotte come emendamenti al Decreto Legge n. 137, recate dai precedenti Decreti Legge Ristori bis e quater (vedasi le Circolari LND n. 34 e 41 dell'11 novembre e 2 dicembre 2020).

Si riportano, di seguito, le modifiche più significative che più possono interessare le ASD e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti, evidenziando, in particolare, le disposizioni che hanno già trovato collocazione nei precedenti Decreti.

#### **Art. 10-bis -Detassazione di contributi e di indennità**

I contributi e le indennità erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arti o professioni nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP

#### **Art. 13-ter (già previsto dall'art. 7 del D.L. Ristori-bis) - Sospensione versamenti tributari**

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art.1 del DPCM 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale, sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i termini in scadenza nel mese di **novembre 2020**, relativi a:

- versamenti delle ritenute ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973, e addizionali regionali e comunali;
- versamenti IVA.

I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, con pagamento della prima entro il 16 marzo 2021.

#### **Art. 13-quater (già previsto dall'art. 2 del D.L. Ristori-bis) - Sospensione versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020**

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni con domicilio fiscale, sede legale, sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto e che hanno subito una perdita del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, sono sospesi termini in scadenza nel mese di **dicembre 2020**, relativi a:

- versamenti delle ritenute ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973, e addizionali regionali e comunali;
- versamenti IVA
- versamenti contributi previdenziali e assistenziali

I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, con pagamento della prima entro il 16 marzo 2021.

La sospensione si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e diminuzione del fatturato, ai soggetti che svolgono le attività economiche in "zona rossa".

#### **Art. 13-quinquies (già prevista dall'art. 1 D.L. Ristori-quater) – Sospensione versamento 2<sup>a</sup> rata acconto imposte sui redditi e IRAP**

Per i soggetti che svolgono l'attività economica nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto e con una diminuzione del fatturato/corrispettivi del 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019, il termine di versamento della 2<sup>a</sup> rata di acconto delle imposte sui redditi e IRAP dovuta per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogata al 30 aprile 2021.

I versamenti sospesi andranno effettuati entro il 30 aprile 2021, senza applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, con pagamento della prima entro il medesimo 30 aprile 2021.

**Art. 17-bis (già previsto dall'art. 11 del D.L. Ristori-quater) Disposizioni a favore di lavoratori sportivi**

Per il mese di dicembre 2020 è erogata dalla Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro, un'indennità pari a 800,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, riconosciuti dal CONI, e presso le ASD e le SSD di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività. Il predetto emolumento non concorre alla determinazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro.

Si considera reddito da lavoro, che esclude il diritto a percepire l'indennità, il reddito da lavoro autonomo, dipendente e assimilato nonché da pensione.

Ai fini dell'erogazione delle indennità si considerano cessati, a causa dell'emergenza epidemiologica, tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Le domande degli interessati, con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui sopra, sono presentate **entro il 7 dicembre 2020** tramite la piattaforma informatica, alla S.p.A. Sport e Salute che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli artt. 96 del D.L. n. 18, 98 del D.L. n. 34, 12 del D.L. n. 104 e 17 del D.L. n. 137/2020, per i quali permangono i requisiti, l'indennità di 800,00 euro è erogata dalla S.p.A. Sport e Salute senza necessità di ulteriori domande, anche per il mese di dicembre 2020.